



 CERCA


## Il Blog di Stefano D'Auria

Home Profilo Contatti Archivio

Postilla » Diritto » Il Blog di Stefano D'Auria » Diritto civile » Art. 492-bis c.p.c. e ricerca telematica dei beni nel fallimento

9 dicembre 2015

# Art. 492-bis c.p.c. e ricerca telematica dei beni nel fallimento



Come noto, l'**art. 492-bis c.p.c.** è stato introdotto nell'ordinamento giuridico dall'art. 19 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 al fine di **agevolare da parte del debitore la ricerca dei beni da pignorare attraverso modalità telematiche**.

La norma prevede che *“Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. [...] con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze”*.

Il destino (applicativo) della suddetta norma è stato sin da subito legato a quello degli artt. 155-*quater* e 155-*quinquies* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, il cui testo è stato interessato dalla recente riforma del 2015 (D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015).

Attualmente, infatti, l'**art. 155-*quater* disp. att. c.p.c.** – abbandonata definitivamente l'ipotesi dell'emanazione di decreto del Ministro della giustizia che individuasse i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'art. 492-bis c.p.c. – prevede soltanto che *“il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice”*.

Il testo dell'**art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c.** in vigore dal 21 agosto 2015, invece, prevede che *“Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche*

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni fallito, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori**, **curatore fallimentare**, D.L. 83/2015, danno, **fallimento**, fornitore, foro del consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni fallito, ricerca telematica beni fallito, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour

dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma".

Pertanto, l'operatività dell'art. 155-quinquies c.p.c. è temporalmente limitata sino all'inserimento della banca dati che si ha intenzione di consultare nell'elenco (da pubblicarsi) sul portale dei servizi telematici e, dunque, sino a tale momento il creditore potrà, previa autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c., rivolgersi direttamente ai gestori delle richiamate banche dati.

**Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, sin qui citate, si applicano anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, come espressamente previsto dall'art. 155-sexies disp. att. c.p.c.**

Sebbene l'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. parli genericamente di "procedure concorsuali", si dovrà comunque tenere conto che le norme sin qui citate operano in tema di esecuzioni e pertanto sembra saranno destinate a trovare applicazione soprattutto nel fallimento, che è pacificamente definito quale procedura esecutiva concorsuale.

D'altra parte, la ratio della norma è abbastanza chiara anche se si riflette su fatto che, secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, la dichiarazione di fallimento produce come effetto il pignoramento dell'intero patrimonio del fallito e, quindi, l'assoggettamento e la destinazione di tale patrimonio al soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorrenti.

Ovviamente, a richiedere l'autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. dovrà (e potrà soltanto) essere il Curatore fallimentare, in qualità di rappresentante della massa dei creditori.

Inoltre, poiché le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali per espressa previsione di legge e l'organo deputato a porre in essere le suddette operazioni di ricostruzione è il Curatore fallimentare, si può ritenere che questi non abbia bisogno di agire con il patrocinio di un difensore.

Poiché, poi, l'autorizzazione verrà richiesta (necessariamente) dopo la dichiarazione di fallimento, si può plausibilmente ipotizzare che la stessa potrà essere indirizzata direttamente alla sezione fallimentare del Tribunale che ha dichiarato il fallimento, sempre che tale autorizzazione non venga concessa direttamente nella sentenza.

Sul punto, infatti, si segnala una interessante pronuncia del Tribunale di Caltagirone del 13 novembre 2014 (Presidente, relatore Francola), nella quale si legge che "[...] le ragioni sottese alla previsione, nell'art.492 bis c.p.c., dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale deve rinvenirsi nell'esigenza di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi da parte dei creditori e che, pertanto, in caso di fallimento del debitore può ritenersi all'uopo sufficiente l'autorizzazione del Tribunale Fallimentare, così che il curatore può ritenersi legittimato, sin dall'apertura della procedura, ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche".

Altra circostanza da tenere presente è che l'ultimo comma dell'art. 155-quater disp att. c.p.c. prevede che "L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma [il riferimento al decreto è da ritenersi un refuso e dunque attualmente il riferimento dovrebbe essere invece all'elenco da pubblicarsi sul portale dei servizi] è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni".

Quindi, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., l'accesso alle banche dati dovrà ritenersi gratuito pure per il Curatore fallimentare.

Lecture: [6906](#) | Commenti: [0](#) |

operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ ~~250,00~~ +IVA (-52%) € **118,80** +IVA



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: **2018**

Versione carta

€ ~~320,00~~ (-15%) € **272,00**



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

€ ~~480,00~~ (-25%) € **360,00**



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: **2017**

Versione carta

€ ~~49,00~~ (-20%) € **39,00**



NOVITA'

[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

Anno: **2019**

Versione carta



## Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

€ 54,00 (-50%) € 27,00



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy.](#)

*Marini Paolo*

Editore: **Ipsa**

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

